Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 118° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 21 giugno 1977 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1065.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova alla medesima facoltà dell'Università di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Genova, adottate rispettivamente il 17 settembre 1976 e 8 ottobre 1976;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Perugia, rispettivamente adottate il 13-14 settembre 1976 e 28 ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di botanica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuta che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di botanica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di botanica della stessa facoltà di Genova con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Genova hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università ed in particolare della cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica n. 928 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dottoressa Maria Paola Bizzarri e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento pressa la cattedra di botanica II della stessa facoltà dell'Università di Perugia;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, è attribuito alla cattedra di botanica II della stessa facoltà dell'Università di Perugia.

La dott.ssa Maria Paola Bizzarri, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di botanica II della stessa facoltà dell'Università di Perugia, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1977
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 258

LEGGE 7 giugno 1977, n. **331.**

Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per il primo gruppo di opere della ferrovia metropolitana di Roma da Osteria del Curato a Termini e a Prati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento del primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) della ferrovia metropolitana di Roma da Prati a Termini a Osteria del

Curato, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 10 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1977.

Art. 2.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 9 giugno 1977, n. **332**.

Classificazione nella seconda categoria di talune opere idrauliche del delta del Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle sottoindicate ricadenti nel circondario idraulico della provincia di Rovigo:

A) *Comprensorio II*: *Isola di Ariano* (per un'estensione complessiva di chilometri 98,200):

Rovigo - Po di Venezia: Argine in destra del Po di Venezia dall'incile del Po di Gnocca, per un'estensione di chilometri 28,267;

Rovigo - Po di Gnocca: Argine di destra del Po di Gnocca dal suo incile alla foce, per un'estensione di chilometri 21,390;

Rovigo - Po di Goro: Argine in sinistra del Po di Goro dal suo incile alla foce per un'estensione di chilometri 46,443;

Rovigo - Argine di collegamento tra l'argine in destra del Po di Gnocca e l'argine in sinistra del Po di Goro, per una estensione di chilometri 2,100;

B) *Comprensorio III*: *Isola della Donzella* (per una estensione complessiva di chilometri 67,100):

Rovigo - Po di Tolle: Argine in destra del Po di Tolle, dall'incile del Po della Donzella (stante 0) alla foce, per una estensione di chilometri 24,400;

Rovigo - Po della Donzella: Argine in sinistra del Po della Donzella dal suo incile (stante 0) alla foce, per un'estensione complessiva di chilometri 20;

Rovigo - Argine di collegamento fra l'argine in destra del Po di Tolle e l'argine in sinistra del Po della Donzella, per un'estensione di chilometri 22,700;

C) *Comprensorio IV*: *Isola di Cà Venier* per un'estensione complessiva di chilometri 46,730):

Rovigo - Po di Maistra: Argine in destra del Po di Maistra dal suo incile (stante 0) alla foce, per una estensione di chilometri 16,900;

Rovigo - Po di Venezia: Argine in sinistra dall'incile del Po di Maistra (stante 0) allo stante 50, per un'estensione di chilometri 10,00;

Rovigo - Po della Pila, Busa di Tramontana, Busa Dritta: Argine in sinistra del Po della Pila e sinistra Busa di Tramontana, dallo stante 50 alla foce, per una estensione di chilometri 6,500. Argine di destra della Busa di Tramontana dal suo incile alla foce, per una estensione di chilometri 3,00. Argine in sinistra della Busa Dritta, dal suo incile alla foce, per una estensione di chilometri 3,600;

Rovigo - Argine di collegamento fra l'argine in destra del Po di Maistra e l'argine in sinistra del Po di Venezia, per una estensione di chilometri 6,730.

D) *Comprensorio V*: *Isola Polesine Camerini* (per un'estensione complessiva di chilometri 34,050):

Rovigo - Po della Pila e Busa di Scirocco: Argine in destra del Po della Pila e argine in destra della Busa di Scirocco dallo stante 0 alla foce, per un'estensione di chilometri 9,900;

Rovigo - Busa Dritta e Busa di Scirocco: Argine in destra della Busa Dritta dall'incile della Busa di Scirocco alla foce, per un'estensione di chilometri 2,800. Argine in sinistra della Busa di Scirocco, dal suo incile alla foce, per un'estensione di chilometri 3,600;

Rovigo - Po di Tolle: Argine in sinistra del Po di Tolle dallo stante 0 alla foce, per un'estensione di chilometri 11,100;

Rovigo - Argine di collegamento tra l'argine in destra del Po della Pila e l'argine in sinistra del Po di Tolle, per una estensione di chilometri 6,650.

Art. 2.

I perimetri dei comprensori dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese delle opere di cui al precedente articolo sono quelli indicati nelle annesse corografie vistate dal Ministro per i lavori pubblici, che formano parte integrante della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ROVIGO

Opere idrauliche di 2ª Categoria nel Delta del Po

DELTA PO

Comprensorio n°2 Isola di Ariano

Comprensorio n°3 Isola della Donzella

Comprensorio n°4 Isola di Ca'Venier

Comprensorio n°5 Isola Polesine Camerini

——— argini classificati

.... argini da classificare

LEGGE 9 giugno 1977, n. 333.
Modifica dell'articolo 317 del codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'articolo 317 del codice della navigazione è inserito il seguente comma:

« Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976.
Approvazione delle varianti al piano regolatore generale degli acquedotti interessanti i comuni di Manerbio, Selvino, Bergamo e consorziati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il piano regolatore generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 234, in data 3 settembre 1975, mediante il quale sono state deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, alcune varianti agli schemi di adduzione del piano regolatore generale degli acquedotti interessanti, tra gli altri, i comuni di Manerbio, Selvino, Bergamo e consorziati;

Considerato che le varianti riguardanti i suddetti comuni non hanno formato oggetto di opposizione;

Ritenuto, pertanto, che il piano regolatore generale degli acquedotti deve essere modificato in conformità delle varianti come sopra deliberate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1976;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio e la programmazione economica e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti interessanti i comuni di Manerbio, Selvino, Bergamo e consorziati deliberate con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1974.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e comunicato al Parlamento.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1976

LEONE

GULLOTTI — STAMMATI — MARCORA — MORLINO — DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1977
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 160

(6602)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 1976.
Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1975, con il quale il dott. Giovanni Battista Pintozzi è stato nominato vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che, a seguito della destinazione, a decorrere dal 10 gennaio 1977, del dott. Pintozzi al Ministero dell'interno con le funzioni di ispettore generale, occorre procedere alla nomina del nuovo vice commissario del Governo nella regione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, relative al commissario del Governo nella regione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Andrea Geraci, dirigente generale prefetto a decorrere dal 10 gennaio 1977, è nominato, con la medesima decorrenza, vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1977
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 41

(6660)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, con effetto dal 10 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1976 e 13 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'ntegrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6596)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Taranto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.566
salariati fissi:		
comuni	»	9.982
qualificati	»	11.120
specializzati	»	12.178

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6357)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Udine ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.423
salariati fissi:		
comuni	»	9.587
qualificati	»	10.652
specializzati	»	11.835

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6362)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Arezzo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	13.439
salariati fissi:		
comuni	»	10.160
qualificati	»	11.250
specializzati	»	12.300

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6366)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova;

Viste le dimissioni del dott. Antonio Marabiso da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 3178 del 17 gennaio 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dottore Mario Caldonazzo in sostituzione del dott. Antonio Marabiso, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Caldonazzo è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Padova in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Antonio Marabiso, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6178)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone;

Visto l'art. 4, secondo comma, della regolamentazione sul funzionamento dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il sig. Donato Galeone, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria, non può essere considerato rappresentante dell'associazione a suo tempo proponente;

Vista la nota n. 107/77 del 29 marzo 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Angelo Vitali in sostituzione del sig. Donato Galeone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Donato Galeone, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Angelo Vitali è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Donato Galeone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6175)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per tre strade in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Bergamo in data 15 dicembre 1976, n. 5685/UT, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza », per le sottoelencate strade provinciali:

1) strada provinciale n. 85 « Grumello del Monte-Palazzolo » km 3,100;

2) strada provinciale n. 99 « Strada statale n. 573 Martinengo-Cortenuova-Strada provinciale n. 102 » chilometro 13,400;

3) strada provinciale n. 156 « Madone-Brembate Sotto » km 5,300;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato tecnico circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le sopraelencate strade provinciali, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Bergamo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio », integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 700 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato da un pannello di « identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezione (vedi circolare I.G.C.T. n. *13450 dell'11* settembre *1966*).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(6378)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ronson S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di parti di ricambio per accenditori di origine e provenienza Inghilterra la ditta Ronson S.p.a., via Durazzo, 4, Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 3.904,45 di cui al mod. *B*-Import n. 3986643 del 4 agosto 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 7 agosto 1975, per Lgs. 2.875,23 nei termini, mentre per quanto concerne la differenza, pari a Lgs. 1.029,22, dalla dogana di Como l'8 ottobre 1975 per Lgs. 49,40, il 31 ottobre 1975 per Lgs. 767,60, l'11 novembre 1975 per Lgs. 117,60 e da quella di Milano il 5 dicembre 1975 per Lgs. 94,62 con ritardi, quindi, variabili da trentaquattro a novantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 999594 del 1° aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i ritardi, secondo quanto attestato dall'interessata, sarebbero stati determinati dal fatto che la crisi economica all'interno avrebbe bloccato la richiesta degli accendini, e ritenuto che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ronson S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banque de Suez Italia, sede di Milano, nella misura del 5% di Lgs. 1.029,22 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato, incameramento parziale.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6374)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1977-78.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del consiglio del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972, relativo alle misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti (CEE) n. 922/72 del 2 maggio 1972, n. 668/74 del 28 marzo 1974 e n. 866/77 del 26 aprile 1977 del consiglio concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto per i bachi da seta e l'importo di detto aiuto per la campagna di allevamento 1977-78;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile 1973 e n. 683/74 del 27 aprile 1974, della commissione, con i quali vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 22 settembre 1972, concernente l'affidamento alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituiti dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 922/72, modificato con regolamento (CEE) n. 668/74, gli Stati membri debbono istituire il controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti norme e modalità di esecuzione delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto a favore dei bachicoltori, previsto dai regolamenti della Comunità economica europea citati nelle premesse per gli allevamenti di bachi da seta effettuati nella campagna 1977-78 è regolata dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

La misura dell'aiuto è fissata in 40,20 unità di conto per telaini di seme bachi da 20.000 uova utili ed è corrisposta in lire italiane al tasso di cambio risultante dall'applicazione del punto c. dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 7876/75.

Art. 2.

In base al disposto dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1054/73, l'aiuto è concesso per produzione di bozzoli da filanda e/o di bozzoli da riproduzione, ottenuti in quantità non inferiore per telaino a kg 23 di bozzoli primari cerniti (reali), di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura, da bachi allevati nel territorio della Repubblica italiana su telaini ritirati presso una delle camere di incubazione di cui al successivo art. 3 e consegnati agli organismi autorizzati di cui al successivo art. 4.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è affidato all'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale con sede in Treviso.

Per i bozzoli consegnati tali e quali sarà praticata una riduzione forfettaria del 20 % ai fini della determinazione della suindicata quantità minima per telaino di prodotto cernito.

Art. 3.

Le camere di incubazione per il ritiro dei telaini di seme bachi da parte dei bachicoltori sono quelle di:

Venezia e Friuli-Venezia Giulia:

Montebelluna e Istrana (Treviso) del consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno;

Monigo (Treviso) del sig. Giulio Nicoletti;

Susegana (Treviso) dello stabilimento bacologico Costantini e Collalto di Vittorio Veneto;

S. Giacomo di Veglia (Treviso) del consorzio seme bachi, società cooperativa;

Fossalta di Trebaseleghe (Padova) del sig. Giuseppe Casarotto.

Lombardia:

Corticelle (Brescia) della sig.ra Albini Evelina;

Gottolengo (Brescia) del sig. Carlo Tedeschi;

Verolanuova (Brescia) del consorzio agrario provinciale di Brescia.

Marche:

Osimo (Ancona) del centro bacologico della Società adriatica marchigiana.

Calabria:

Azienda gelsibachicola dell'ente di sviluppo agricolo per la Calabria « Opera Sila », Mirto Crosia (Cosenza).

Art. 4.

Gli organismi autorizzati al ricevimento dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti del seme bachi ritirato ed effettivamente utilizzato sono i seguenti:

Per i bozzoli da filanda:

Federazione italiana dei consorzi agrari e/o per essa, consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno e consorzio agrario provinciale di Brescia;

cooperativa bachisericola veneta, società cooperativa con sede in Treviso;

cooperativa bachisericola del bresciano con sede in Brescia;

essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Conegliano (Treviso);

essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Codroipo (Udine);

essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Palmanova (Udine);

essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Sacile (Pordenone);

centro bachicolo di Osimo (Ancona) della Società adriatica marchigiana;

cooperativa agricola del Tornello, società cooperativa con sede in Monte S. Martino (Macerata);

azienda gelsibachicola dell'ente di sviluppo agricolo per la Calabria « Opera Sila », Mirto Crosia (Cosenza).

Per i bozzoli da riproduzione:

centro genetico ed ecologico del baco da seta di S. Giacomo di Veglia della Società ceppi da riproduzione di Vittorio Veneto (Treviso).

Art. 5.

Gli organismi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di:

rilasciare agli allevatori di bachi da seta in conformità dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1054/73, appositi attestati, vistati da un tecnico bacologico a ciò delegato dall'Associazione nazionale bachicoltori, rispettivamente per i telaini di seme bachi ritirati e per i bozzoli consegnati dal bachicoltore per ogni operazione di ritiro dei telaini e di consegna dei bozzoli prodotti;

annotare giornalmente, in appositi distinti registri numerati di carico e scarico vistati dalla suddetta associazione, i movimenti in entrata e in uscita, rispettivamente dei telaini di seme bachi e dei bozzoli prodotti;

sottostare ai controlli dell'Associazione medesima, dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

trasmettere all'A.I.M.A., per tramite di detta Associazione, entro trenta giorni dalla data di emissione, una distinta degli attestati rilasciati dagli allevatori di bachi da seta per i telaini di seme bachi ritirati e per i bozzoli primari cerniti consegnati dai medesimi nel corso della campagna.

Art. 6.

Per ottenere la corresponsione dell'aiuto per i bozzoli prodotti nella campagna 1977-78 i bachicoltori debbono presentare all'A.I.M.A., entro il 30 novembre 1977, per tramite l'Associazione nazionale bachicoltori, una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente, oppure, per le cooperative agricole ed altri enti, denominazione o ragione sociale e sede dell'ente richiedente, nonchè la firma del legale rappresentante;

b) numero dei telaini di seme bachi da 20.000 uova utili, utilizzati in ciascun allevamento, nonchè la data o le date di ritiro di detti telaini tramite gli organismi di cui al precedente art. 3;

c) i quantitativi di bozzoli primari cerniti (reali) e di bozzoli secondari (scarti misti, macchiati, doppi, ecc.) ottenuti da detti allevamenti di bachi da seta, nonchè la data o le date di consegna dei bozzoli stessi ad uno degli organismi di cui al precedente art. 4;

d) luogo o luoghi di deposito dei bozzoli prodotti ovvero, se questi sono stati già venduti e consegnati, del cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

La domanda, formulata su modulo predisposto dalla predetta associazione, deve essere corredata degli attestati relativi ai telaini di seme bachi ritirati e i bozzoli consegnati, rilasciati ai singoli allevatori di bachi da seta degli organismi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Al pagamento dell'aiuto provvede l'A.I.M.A., sulla base dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle norme che ne regolano il funzionamento.

A tal fine l'Associazione nazionale bachicoltori trasmette all'A.I.M.A., con apposita distinta e relazione, le domande ricevute, previo controllo della regolarità formale delle stesse e della corrispondenza dei relativi dati agli elementi contenuti negli attestati rilasciati dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Copia della distinta delle domande e della relazione sulle stesse deve essere trasmessa dall'Associazione predetta anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli accertamenti di competenza.

Art. 8.

Le funzioni di accertamento e di controllo affidate all'Associazione nazionale bachicoltori sono svolte secondo le istruzioni dell'A.I.M.A. e nei limiti di spesa dalla stessa autorizzati.

Art. 9.

Chiunque espone scientemente dati o notizie inesatte nei registri, attestati e domande, previsti nel presente decreto al fine di procurare a sè e ad altri, per effetto di false dichiarazioni, i benefici previsti nel presente decreto medesimo in tutto o in parte non dovuti, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(6663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sessa Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 13 giugno 1977, il comune di Sessa Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4052/M)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, la provincia di La Spezia, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 450.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4040/M)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, la provincia di Perugia, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.080.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4041/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 giugno 1977, la provincia di Reggio Emilia, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 265.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4053/M)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, il comune di Nulvi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.070.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4039/M)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, il comune di Civitaluparella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4044/M)

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, il comune di Castel Frentano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4045/M)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, il comune di Celano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4046/M)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, il comune di Capestrano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4047/M)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, il comune di Sannicola (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4049/M)

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1977, il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4050/M)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 giugno 1977, il comune di Paceco (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 114.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4051/M)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 giugno 1977, il comune di Matelica (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.503.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4054/M)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 giugno 1977, il comune di Fratte Rosa (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.423.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4055)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, il comune di Roccanova (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4048/M)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 giugno 1977, il comune di Messina, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 334.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4042/M)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1977, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.683.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4043/M)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 (rettifica).

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Senorbì (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4034 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 1° giugno 1977.

(4038/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Roana » in recipienti di vetro

Con decreto 20 aprile 1977, n. 1632, la società « S.I.B.E. - S.p.a. », in Macerata, via XXIV Maggio n. 2, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Roana », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di litri 1 e litri 1/2, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(6303)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 306-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Antonini Armando, in Costabissara (Vicenza), frazione Motta, via N. Sauro n. 17, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 306-VI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(6382)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 369-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Marangoni Umberto, in Vicenza, via Leoncavallo n. 29, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 369-VI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(6383)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Chiavari

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 aprile 1977, n. 825, è stato approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate, il piano regolatore generale del comune di Chiavari (Genova), adottato con deliberazione del consiglio comunale 26 luglio 1974 n. 20.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'articolo 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(6477)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lavagna

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 aprile 1977, n. 1055, è stato approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate, il piano regolatore generale del comune di Lavagna (Genova) adottato con deliberazione del consiglio comunale 12 agosto 1972, n. 142.

Copia del suddetto decreto e dei relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(6478)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Felino

Con deliberazione della giunta regionale 19 aprile 1977, n. 1128, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 2077/2055 nella seduta dell'11 maggio 1977) è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Felino (Parma) adottato con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1975, n. 46.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6384)

Approvazione del piano di zona del comune di Verghereto

Con deliberazione della giunta regionale 19 aprile 1977, n. 1129, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 2078/2056 nella seduta dell'11 maggio 1977) è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Verghereto (Forlì) adottato con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1975, n. 63.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6385)

Variante al piano di zona del comune di Castelnuovo Rangone

Con deliberazione della giunta regionale 19 aprile 1977, n. 1135, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 2084/2060 nella seduta dell'11 maggio 1977) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelnuovo Rangone (Modena) adottata con deliberazione del consiglio comunale 12 giugno 1976, n. 118.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6386)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per titoli ed esami, a nove posti di autista in prova nella carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a nove posti di autista in prova nella carriera ausiliaria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni, e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) titolo di studio attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica prestante e che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera;

6) patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore a quella « C » per uso privato.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dalla Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il tipo di patente di cui sia in possesso;

10) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 9, che diano luogo a preferenza o a precedenza;

11) se intenda sostenere la prova facoltativa di lingua ed in quale tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e arabo;

12) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

Nello domanda devono essere fornite altresì tutte le indicazioni relative ai titoli di cui al successivo art. 5 e ad essa devono essere allegati tutti i documenti che a giudizio dell'aspirante costituiscono titoli valutabili ai fini del concorso.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonché l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve all'allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 1500, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Circa la data di ricevimento della domanda verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri sui ogni documento.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) patente di guida di categoria superiore a quella « C » per uso privato;

b) titoli di istruzione o qualificazione professionale nel campo tecnico-automobilistico (meccanica, ecc.);

c) prolungata attività di guida o lunga attività pratica nel campo automobilistico (meccanica, ecc.) da documentare con dichiarazioni o attestati di enti pubblici o di privati;

d) titoli di studio, oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso;

e) ogni altro titolo considerato utile per la carriera.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *a*); di dieci punti complessivi per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *b*) e *c*); di quattro punti per i titoli di cui alla lettera *d*) e di quattro punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *e*).

Art. 6.

Gli esami consistono in:

a) un colloquio tendente ad accertare la conoscenza del motore, degli altri elementi essenziali degli autoveicoli, del codice della strada, della segnaletica stradale, della toponomastica romana, nonchè la conoscenza di sensi vietati e di circolazione speciali in Roma;

per tale prova la commissione dispone di trenta punti;

b) una prova tecnico-attitudinale consistente in una prova pratica di guida;

per tale prova la commissione dispone di quaranta punti;

c) una conversazione tendente ad accertare la conoscenza di lingue estere nel caso in cui il candidato abbia chiesto di sostenere tale prova;

per tale prova la commissione dispone di dieci punti.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli previsti dal precedente art. 5 e per le prove di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nella prova di cui alla lettera *c*).

Per ottenere l'idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti, con un minimo di diciotto nel colloquio e di trenta nella prova tecnico-attitudinale di guida.

Art 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione che la presiede, di un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato e di un ingegnere del Ministero dei trasporti - Ispettorato della motorizzazione civile.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparato.

Art. 8.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 9.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 1500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci della deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 1500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 1500 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 1500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 1500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 1500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 1500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo il terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 1500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrògate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo di L. 1500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 1500 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre una attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 1500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 1500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 1500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 10.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 1500. I concorrenti che abbiano superato l'età di 32 anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da L. 1500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 1500;

4) certificato in carta da bollo da L. 1500, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 1500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 1500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 1500 rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione delle riserve di posti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, autisti in prova nella carriera ausiliaria per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 marzo 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977
Registro n. 436 Esteri, foglio n. 188

(6527)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Fiandri Lazzaro ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. De Vito Giovanni, primario dell'Ospedale civile S. Timoteo di Termoli (Campobasso), è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia che si terrà a Roma il giorno 24 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Fiandri Lazzaro rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1977
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 324

(6261)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pordenone

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 3225 del 18 ottobre 1974 del veterinario provinciale di Pordenone con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto di:

Claut - Cimolais - Erto e Casso;
Fontanafredda - Polcenigo;
Montereale Valcellina - Barcis - Andreis;
Pordenone;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 17 marzo 1977, n. 62;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura e dall'ordine provinciale dei veterinari di Pordenone nonché dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione indicata in premessa è così costituita:

Presidente:

Fragala dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità;

Componenti:

Sbordone dott. Bruno, direttore di sezione della prefettura di Pordenone;

Papalia dott. Sergio, veterinario provinciale superiore di 1ª classe del Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Seren prof. Ennio, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bressan dott. Antonio, veterinario consorziale di Porcia.

Segretario:

Cancellieri dott. Enrico, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Pordenone ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pordenone e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Pordenone, dell'ufficio veterinario provinciale di Pordenone e dei comuni interessati.

Trieste, addì 15 aprile 1977

L'assessore: ROMANO

(6437)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 263/Sanità in data 16 marzo 1976 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia;

Visto il proprio decreto n. 550/Sanità in data 10 novembre 1976 con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la nota in data 18 aprile 1977 con la quale il dottor Ermes Menini, segretario della commissione in parola, dichiara la sua impossibilità a prendere parte ai lavori della commissione per impegni precedentemente assunti;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976 concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Accertato che il nominativo designato riveste la qualifica regionale corrispondente a quella statale come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1206 in data 9 dicembre 1976, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il funzionario regionale amministrativo, istruttore, Mazzotta Gobbo Biagina, in servizio presso l'assessorato alla sanità, è nominata segretario della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia, in sostituzione del dott. Ermes Menini a suo tempo nominato con decreto numero 550/Sanità in data 10 novembre 1976.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia, dei comuni interessati.

Milano, addì 4 maggio 1977

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(6015)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 368 del 29 marzo 1975 (*Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 106 del 22 aprile 1975), con cui è stato bandito pubblico concorso al posto di veterinario condotto nel consorzio veterinario Civitella di R.-Galeata, vacante al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 2556 del 25 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 15 dicembre 1975), modificato con decreto n. 2249 del 16 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 31 luglio 1976) di nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto n. 3737 del 10 dicembre 1976, di ammissione al concorso dei candidati aventi diritto;

Visti e ritenuti regolari i verbali della commissione giudicatrice sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (articoli 23 e 55);

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto del consorzio Civitella di R.-Galeata:

1. Benvenuti Riccardo . . . . punti 70,74
2. Tosi Giovanni . . . . » 60,08
3. Bombardi Giovanni . . . . » 59,36
4. Pasini Romano . . . . » 49,52
5. Bernabei Carlo . . . . » 47,50
6. Vannutelli Depoli Giorgio . . . . » 46,50
7. Ferrari Giuseppe . . . . » 46 —
8. Giannotti Oscar (nato il 14 febbraio 1947) . punti 45,50
9. Bazzocchi Francesco (nato il 26 marzo 1950) » 45,50
10. Bonomini Sandro » 45 —
11. De Sanctis Vincenzo (nato il 14 febbraio 1949) » 44,50
12. Fanini Giambattista (nato il 21 settembre 1949) . » 44,50
13. Pastori Massimo (nato il 25 gennaio 1952) » 44,50
14. Vecchi Giovanni » 44 —
15. Fabri Giorgio » 43,50
16. Guizzardi Franco » 43 —
17. Bazzani Domenico (nato il 6 dicembre 1941) » 42,50
18. Coassin Renato (nato il 28 giugno 1950) » 42,50
19. Baccini Luigi (nato il 21 febbraio 1944) . » 42 —
20. Gentili Domenico (nato l'8 novembre 1950) » 42 —
21. Testori Alberto » 41,50
22. Mainardi Domenico (nato il 29 gennaio 1947) » 41 —
23. Buzzi Francesco Riccardo (nato il 18 aprile 1950) » 41 —
24. Caldiani Carlo (nato il 13 ottobre 1947) . » 40,50
25. Marchesan Rocco (nato il 27 dicembre 1948) » 40,50
26. Girolimini Sandro (nato il 25 aprile 1948) . » 39,50
27. Paris Enio Loris (nato il 30 agosto 1948) . » 39,50
28. Stoppa Giordano (nato il 6 gennaio 1949) . » 39,50
29. Pederzoli Francesco (nato il 13 marzo 1949) » 39,50
30. Monti Luigi (nato il 20 marzo 1950) . » 39,50
31. Michelini Pietro » 39 —
32. Granata Giuseppe (nato il 22 febbraio 1948) » 38,50
33. Gray Paolo (nato il 30 gennaio 1952) . » 38,50
34. Graziosi Giorgio » 38 —
35. Baetta Cesare Angelo (nato il 28 dicembre 1945) » 37,50
36. Zurla Lodovico (nato il 24 novembre 1951) » 37,50

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicata per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e dell'ufficio del veterinario provinciale di Forlì.

Forlì, addì 26 maggio 1977

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 368 del 29 marzo 1975 (*Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 106 del 22 aprile 1975), con cui è stato bandito pubblico concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nel consorzio veterinario Civitella R.-Galeata al 30 novembre 1974;

Visti i propri decreti n. 2556 del 25 novembre 1975 e n. 2249 del 16 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 15 dicembre 1975 e n. 201 del 31 luglio 1976) relativi alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso, per titoli ed esami, al posto di che trattasi;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Il concorrente dott. Benvenuti Riccardo, risultato primo fra i candidati idonei nel concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Civitella R.-Galeata.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 26 maggio 1977.

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(6207)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso ad un posto di collaboratore farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(6639)

OSPEDALE CIVILE « P. A. FACCANONI » DI SARNICO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(6632)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FASANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(6641)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(6640)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale policlinico S. Orsola:

un posto di primario di medicina generale presso il servizio di malattie del ricambio e diabetologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(6636)

OSPEDALE DI CINGOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(6631)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario di chirurgia generale presso la prima divisione chirurgicà;

un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatte salve le norme di cui all'art. 7 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(6633)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE « AMEDEO DI SAVOIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria e personale dell'ente in Torino.

(6634)

OSPEDALI RIUNITI SPECIALIZZATI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(6635)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza).

(6643)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asiago (Vicenza).

(6644)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(6637)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorso ad un posto di assistente di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(6638)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di odontostomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(6767)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria - divisione di neonatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria - divisione di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(6642)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1977, n. **27.**

Attuazione dei progetti speciali per l'esecuzione di opere di irrigazione e di difesa del suolo nei settori dell'agricoltura e delle foreste.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dagli articoli 39 e 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e dell'art. 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 11.500 milioni, di cui lire 2.500 milioni per l'esercizio 1977.

La predetta spesa fa carico al cap. 6173 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 14.000 milioni, di cui lire 3.250 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 8.100 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977.

La predetta spesa fa carico al cap. 6171 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 11.600 milioni, di cui lire 1.750 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 19.600 milioni, autorizzato dalla presente legge, si provvede, per lire 2.500 milioni relativi all'esercizio 1977, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 (progetti — interventi per opere di irrigazione e di difesa del suolo — dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e per lire 17.100 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (progetti — interventi per opere di irrigazione e di difesa del suolo — dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 maggio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1977, n. **28.**

Disciplina del commercio fisso e ambulante.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1971, N. 56

Art. 1.

Entro un anno dalla costituzione dei consorzi urbanistici, i comuni della regione si doteranno di nuovi piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita redatti in forma comprensoriale dai consorzi stessi.

I piani comprensoriali comprenderanno, oltre alla pianificazione del commercio fisso, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, anche quella dei pubblici esercizi, di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e quella del commercio ambulante, di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.

Il piano, unico e valido per tutto il territorio del comprensorio, sarà adottato ed approvato dagli organi dei consorzi urbanistici ed avrà validità quadriennale.

Per la redazione dei piani comprensoriali, l'assessorato dell'industria e del commercio indicherà i criteri di sviluppo e di programmazione della rete distributiva ed in particolare quelli attinenti alle grandi strutture di vendita, di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed all'art. 10 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.

Art. 2.

Nei comuni disastrati, delimitati con il decreto di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è sospesa la validità dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed alla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, già approvati o adottati.

Nei confronti dei comuni suindicati, che risultino inadempienti alla scadenza della proroga concessa ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1975, n. 320, non si applica il controllo sostitutivo previsto dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325.

Nel periodo di sospensione della validità dei piani di cui al primo comma, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 3.

Per l'applicazione della disciplina del commercio nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, l'art. 15 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è così sostituito:

« Art. 15 (*Commissione per i comuni con più di 10 mila abitanti e per i comuni capoluoghi di provincia*). — Per i comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, la commissione di cui all'art. 11 è composta da:

il sindaco o suo delegato che la presiede;

due rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della provincia;

un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.

Nei comuni capoluogo di provincia la commissione è integrata con un rappresentante dell'ente provinciale del turismo ed uno dei tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso deve essere un rappresentante della grande distribuzione.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Sino alla nomina delle commissioni di cui ai commi precedenti, restano in carica le commissioni attualmente esistenti ».

Art. 4.

Per l'applicazione della disciplina del commercio nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, l'art. 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è così sostituito:

« Art. 16 (*Commissione per i comuni con meno di 10 mila abitanti*). — Per i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, la commissione di cui all'art. 11 è composta da:

il sindaco o un suo delegato che la presiede;

due rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza;

tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti a posto fisso, dei venditori ambulanti e della cooperazione di consumo;

tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Sino alla nomina delle commissioni di cui ai commi precedenti, restano in carica le commissioni attualmente esistenti ».

Art. 5.

In caso di assenza o impedimento dell'assessore all'industria ed al commercio, assume la presidenza della commissione regionale prevista dall'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e dall'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, il direttore regionale dell'assessorato dell'industria e del commercio.

Capo II

NORME DI ADEGUAMENTO DELLA LEGGE STATALE 19 MAGGIO 1976, N. 398, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 6.

Per la disciplina del commercio ambulante nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia si osserva la legge statale 19 maggio 1976, n. 398, salvo quanto stabilito dalle norme di adeguamento contenute nel presente capo.

Art. 7.

Le commissioni comunali, di cui all'art. 3 della citata legge statale, sono sostituite dalle commissioni comunali di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come sostituiti dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 8.

Per l'applicazione della disciplina del commercio ambulante nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, il primo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dai seguenti:

« Le camere di commercio, sentite le organizzazioni sindacali dei commercianti ambulanti provincialmente più rappresentative, formulano indicazioni e proposte ai fini della elaborazione e della revisione delle norme dei piani di cui al precedente art. 7 e del rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto delle caratteristiche economiche dei comprensori omogenei di gravitazione commerciale, della densità della rete distributiva, della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del commercio esercitato nei modi di cui al precedente art. 1 ed un adeguato equilibrio fra esso, le installazioni commerciali a posto fisso o le altre forme di distribuzione in uso.

Sulla base dei predetti documenti, l'assessorato dell'industria e del commercio predispone un quadro di riferimento generale del commercio ambulante al quale i comuni devono attenersi ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 3 della presente legge ».

Art. 9.

I primi tre commi dell'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, non si applicano nel Friuli-Venezia Giulia.

Le tasse di posteggio, di cui al quarto comma del predetto art. 9, sono deliberate dai comuni entro i limiti minimi e massimi fissati dall'assessorato regionale dell'industria e del commercio, sentite l'associazione nazionale comuni d'Italia e le camere di commercio, secondo i criteri contenuti in tale norma.

Art. 10.

L'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 398, non si applica nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 11.

Contro i provvedimenti del sindaco, di cui all'art. 3 della citata legge statale, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, entro il termine di 30 giorni, al comitato provinciale di controllo competente per territorio.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 6, 14, 15 e 16 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.

Capo III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 13.

Sino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, resta valida la delega ai sindaci dei comuni del Friuli-Venezia Giulia disposta dall'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 17.

Sono altresì delegate agli stessi organi le attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nei casi di violazione dell'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 425, e dell'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in sostituzione degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407.

Art. 14.

I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo saranno introitati dai comuni stessi.

Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute in caso di mancato versamento nel termine prescritto, le disposizioni degli articoli 3 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, la menzione, in tali articoli, degli uffici regionali è riferita agli uffici comunali competenti.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 15.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 maggio 1977

COMELLI

(6317)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1977, n. 21.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'8 aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, è inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dal 17 gennaio 1976 o dalla successiva data nella quale sia stato messo a disposizione. Nel provvedimento di inquadramento della giunta regionale devono essere indicati:

la fascia funzionale di inquadramento;
la retribuzione annua lorda;
l'anzianità riconosciuta nel ruolo regionale;
le mansioni attribuite;
l'ufficio o il dipartimento regionale di assegnazione.

Art. 2.

L'inquadramento è effettuato nelle fasce funzionali previste dal titolo I della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica complessiva del personale del ruolo regionale, sulla base della posizione giuridica formalmente rivestita nell'ente di provenienza, in conformità ai criteri di corrispondenza indicati nella tabella «A» allegata alla presente legge.

Art. 3.

A detto personale spetta il trattamento econonomico iniziale della fascia funzionale di inquadramento nel ruolo regionale, aumentato delle classi e degli scatti di stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati presso l'ente di provenienza valutati a norma del successivo art. 4, e si applica la progressione dello stipendio prevista dall'art. 107 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e dall'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 56.

Art. 4.

Per il personale di ruolo all'atto del trasferimento alla Regione, gli anni di servizio prestati presso l'ente di provenienza sono valutati, ai fini della progressione economica nell'ambito della fascia di inquadramento, per il 100 per cento se il servizio è stato prestato nell'ambito della stessa carriera, per il 75 per cento se prestato nell'ambito di carriera immediatamente inferiore e per il 55 per cento se prestato in altre carriere.

Per il personale trasferito in posizione non di ruolo, gli anni di servizio come sopra valutati sono ridotti a metà.

Art. 5.

Il personale trasferito che gode, a norma delle vigenti disposizioni, di un trattamento economico tabellare superiore a quello spettante per effetto dell'inquadramento di cui agli articoli precedenti, mantiene la differenza come assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile con le classi di stipendio e con i futuri miglioramenti. Il predetto trattamento economico è soggetto agli scatti periodici biennali del 2,50 per cento.

Art. 6.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza si applicano le disposizioni dell'art. 88 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, salvo il diritto di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, esercitato dal personale interessato a norma dell'art. 6, terzo comma, della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Art. 7.

La spesa sino al 31 dicembre 1977, ammontante a L. 520.000.000, farà carico al cap. 04000 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

La spesa per gli anni successivi, determinata in L. 370.000.000, sarà prevista nei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 marzo 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 febbraio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 marzo 1977.

TABELLA *A*

TAVOLE DI CORRISPONDENZA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO

Fascia funzionale di inquadramento —	Mansioni oggettive —	Personale di ruolo: qualifiche di provenienza corrispondenti alla tabella *B* della *legge n. 764/75*. Personale avventizio e a contratto equiparato alle categorie non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, ai sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge n. 764/1975. —
VII (*per memoria*)	—	—
VI	Assistente amministrativo	Direttore di sezione Consigliere Segretario capo
V	Collaboratore amministrativo	Segretario principale Segretario
IV	Applicato	Coadiutore principale Coadiutore Posiz. di avventiziato e contrattuali equip.
III (*per memoria*)	—	—
II	Commesso Operaio comune (*)	Commesso capo e agente tecnico capo Commesso Posiz. di avventiziato e contrattuali equip.
I (*per memoria*)	—	—

N.B. (*) Svolge le attribuzioni di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, eseguendo operazioni prevalentemente manuali per le quali non è richiesta una specifica qualificazione professionale.

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1977, n. **22**.

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'8 aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977. A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la 13ª mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la 13ª mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai comma precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

Norma finanziaria

L'onere derivante dalla presente legge, per gli anni 1976 e 1977, pari a L. 1.100.000.000, farà carico al cap. 04000 del bilancio dell'esercizio finanziario 1977 che presenta la necessaria disponibilità.

La spesa per gli anni successivi sarà determinata con le singole leggi di bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 30 marzo 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° *marzo* 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 25 *marzo* 1977.

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1977, n. **23**.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 4 febbraio 1977 - Norme transitorie per l'erogazione dei contributi di esercizio a favore delle imprese pubbliche e private che gestiscono autoservizi di linea di concessione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'8 aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

I contributi saranno corrisposti in unica soluzione nella stessa misura delle somme erogate a ciascuna impresa nell'anno 1976 in base alle leggi regionali n. 51 e n. 52 del 12 agosto 1976.

Art. 2.

L'art. 5 della stessa legge regionale n. 13/1977 è sostituito dal seguente:

L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a complessive L. 4.000.000.000, farà carico al cap. 62200 del bilancio esercizio 1977 che, dopo la variazione di cui al successivo articolo presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

Alla legge regionale 4 febbraio 1977, n. 13, è aggiunto il seguente art. 6:

Allo stato di previsione della parte « spesa » del bilancio dell'esercizio 1977 sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 71000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 1.200.000.000

In aumento:

Cap. 62200. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Anticipazione contributi di esercizio a favore di imprese pubbliche e private (legge regionale 4 febbraio 1977, n. 13) . L. 1.200.000.000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 4 aprile 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 *febbraio* 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *marzo* 1977.

(5143)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1977, n. **24**.

Modifica alle leggi regionali 7 dicembre 1973, n. 64 e 16 giugno 1976, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 15 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La suddivisione del territorio regionale in zone di intervento nei campi della sanità e dell'assistenza sociale prevista dalle leggi regionali 7 dicembre 1973, n. 64 e 16 giugno 1976, n. 28 è così modificata:

il territorio dei comuni di Gallicano e di Vergemoli, già incluso nella zona della Media Valle del Serchio (n. 10), è scorporato da detta zona e viene incluso nella zona della Garfagnana (n. 9) come risulta dalla tabella allegata.

In maniera analoga sono modificate le zone n. 9 e n. 10 di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 aprile 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° *marzo* 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 1° *aprile* 1977.

(*Omissis*).

(5144)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100771670)